

Termine di referendum: 23 marzo 1975

Legge federale per il promovimento del credito all'industria alberghiera e alle stazioni climatiche

Modificazione del 13 dicembre 1974

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 maggio 1974 ¹⁾,*

decreta:

I

La legge federale del 1^o luglio 1966 ²⁾ per il promovimento del credito all'industria alberghiera e alle stazioni climatiche è modificata come segue:

Ingresso

...
visti gli articoli 31 ^{bis} e 22 ^{quater} della Costituzione federale;

...

Art. 4 cpv. 1

¹ La Società può concedere fideiussioni o mutui per:

- a. il rinnovamento d'un albergo o la sua sostituzione con uno nuovo;
- a. ^{bis} la costruzione di nuovi alberghi, ostelli della gioventù e altre aziende alberghiere;
- b. il rinnovamento o la costruzione d'alloggi per il personale e stanze di lavoro come anche l'impianto di attrezzature interaziendali comuni dell'industria alberghiera;
- c. l'agevolazione dell'acquisto di alberghi;
- d. il rinnovamento d'istituti d'educazione e di convitti privati, che dipendono dalla frequenza di allievi o convittori stranieri;

¹⁾ FF 1974 I 1347

²⁾ RS 935.12

- e. l'elaborazione di progetti, la sistemazione o il rinnovamento d'impianti turistici in stazioni climatiche e nell'interesse generale di queste, sempreché un tale lavoro non spetti ordinariamente ai Cantoni o ai Comuni;
- f. il rinnovamento di stazioni idroterapiche.

Art. 5

Regioni turistiche, regioni montane, stazioni balneari

¹ La concessione di fideiussioni e di mutui è ristretta

- a. alle regioni turistiche;
- b. alle regioni il cui programma di sviluppo secondo la legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane prevede il promovimento del turismo;
- c. alle stazioni balneari.

² Sono regioni turistiche le regioni e i luoghi in cui il turismo ha importanza essenziale ed è sottoposto a notevoli fluttuazioni stagionali. Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, designa tali regioni e luoghi. La Società può accordare eccezioni per regioni in cui sussistono condizioni analoghe a quelle esistenti nelle regioni turistiche.

Art. 6 cpv. 3 (nuovo)

³ Le fideiussioni e i mutui per le nuove costruzioni secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a^{bis} possono essere concessi soltanto per progetti conformi a un programma di sviluppo regionale, approvato in virtù della legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane.

Art. 7 cpv. 1

(Concerne solo il testo francese)

Art. 8 cpv. 2, 2^{bis} (nuovo) e 3

² La Società esige di norma, per i mutui, interessi corrispondenti a quelli applicati dalle banche per le ipoteche di primo grado su immobili commerciali.

^{2 bis} Per i progetti particolarmente degni di promovimento, di un programma di sviluppo secondo la legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane, la Società può assumere, durante al massimo 5 anni, una parte degli interessi dei mutui da essa garantiti per fideiussione e ridurre il saggio dei propri mutui. Per gli ostelli della gioventù e altre analoghe forme d'alloggio per i giovani, la Società può concedere queste agevolazioni senza limiti nel tempo.

³ I mutui garantiti per fideiussione o concessi devono essere estinti il più presto possibile. Di regola, il termine d'ammortamento non deve superare 20 anni.

Art. 12 lett. d (nuova)

La Società costituisce un fondo di riserva cui sono segnatamente attribuiti:

...

- d. la parte delle eccedenze del ricavo, da stabilire dagli organi della Società, dopo deduzione di un adeguato interesse nel capitale sociale.

Art. 14

Rimedi giuridici

¹ Contro le decisioni prese dalla Società secondo la presente legge è ammissibile il ricorso al Dipartimento federale dell'economia pubblica. Alle decisioni e ai ricorsi sono applicabili le leggi federali sulla procedura amministrativa ¹⁾ e sull'organizzazione giudiziaria ²⁾.

² Circa le controversie procedenti dal contratto di fideiussione, mutuo o costituzione di pegno decide il Tribunale federale come istanza unica (art. 116 k della legge federale sull'organizzazione giudiziaria ²⁾).

Art. 16 cpv. 1^{bis} (nuovo) 2 e 3

^{1 bis} Se i mutui giusta il capoverso 1 sono insufficienti agli scopi della presente legge, il Consiglio federale può mettere a disposizione della Società altri mutui fino a un ammontare di 5 milioni di franchi l'anno, ma complessivamente non superiore a 25 milioni di franchi.

² Il Consiglio federale decide circa il rimborso dei mutui federali secondo i capoversi precedenti, tenendo conto delle condizioni economiche e della situazione finanziaria della Società.

³ Le perdite della Società sui mutui sono a carico della Confederazione, in quanto siano adempiute le condizioni della presente legge e la Società abbia osservato i suoi obblighi di diligenza.

Art. 17

Esenzione dagli interessi

I mutui secondo l'articolo 16 capoversi 1 e ^{1 bis} sono esenti da interessi.

¹⁾ RS 172.021

²⁾ RS 173.110

*Art. 21**Disposizioni transitorie*

¹ La garanzia federale s'applica per legge ai mutui garantiti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, dalla Cooperativa svizzera di fidejussione dell'industria alberghiera stagionale.

² Abrogato

II

¹ La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 13 dicembre 1974

Il presidente, **Oechslin**

Il segretario, **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 13 dicembre 1974

Il presidente, **Simon Kohler**

Il segretario, **Koehler**

Data di pubblicazione: 23 dicembre 1974

Termine di referendum: 23 marzo 1975

Legge federale per il promovimento del credito all'industria alberghiera e alle stazioni climatiche Modificazione del 13 dicembre 1974

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1974
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	51
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	23.12.1974
Date	
Data	
Seite	1471-1474
Page	
Pagina	
Ref. No	10 111 420

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.